

# Lo Statuto

STATUTO “ DEDICATO A TE”

Associazione Senza Scopo di Lucro

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – Costituzione

È costituita una associazione denominata “Dedicato a te” Associazione Senza Scopo di Lucro.

L’associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Associazione senza Scopo di Lucro che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L’Associazione ha sede in Monticelli Brusati (Bs), all’indirizzo stabilito dall’atto costitutivo o da apposita delibera dell’Assemblea dei Soci in sede ordinaria, ed ha durata illimitata.

### Art. 2 – Statuto

L’Associazione è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dal presente Statuto, dagli eventuali successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell’ordinamento giuridico.

### Art. 3 – Oggetto e scopo

L’Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa presta la propria attività prevalentemente a favore di persone svantaggiate, in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, al fine di assolvere alle primarie esigenze di vita e salute. Potrà inoltre svolgere la medesima attività a favore di associazioni, Onlus e altri enti, istituti Religiosi e Ospedalieri e simili aventi il medesimo obiettivo.

Per perseguire tale scopo l’associazione può svolgere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti attività: raccolta fondi, pubblicità, organizzazione di gare, eventi, sagre, feste, pesca, lotteria e

giochi simili di beneficenza, la somministrazione bevande e alimenti in tali luoghi nonché tutte le attività inerenti.

È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

## **TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 4 – Ammissione**

Sono aderenti dell'associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano a realizzarle versando l'eventuale quota di adesione stabilita dal Consiglio Direttivo.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve provvedervi nel termine improrogabile di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.

### **Art. 5 – Adesione**

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

L'adesione all'Associazione comporta per il socio di maggiore età il diritto di voto nell'Assemblea.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative. È pertanto esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci devono sostenere lo svolgimento delle attività sociali prestando la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi

dell'Associazione. Le concrete modalità di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

## **Art. 6 – Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde per decesso, recesso o per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti della stessa.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento, oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei Soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio secondo le modalità disciplinate dal presente Statuto.

### **TITOLO III – ORGANI**

## **Art. 7 – Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

1. a) l'Assemblea degli aderenti;
2. b) il Consiglio Direttivo;
3. c) il Presidente del Consiglio Direttivo.

## **Art. 8 – Composizione dell'Assemblea**

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

## **Art. 9 – Composizione dell'Assemblea**

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno; entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio rendiconto consuntivo.

L'Assemblea è convocata mediante avviso affisso nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione. L'Assemblea può essere altresì convocata con comunicazione scritta da inviarsi a tutti i soci iscritti nel libro degli aderenti, almeno dieci giorni prima dell'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea può essere convocata anche su domanda motivata sottoscritta da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

## Art. 10 – Oggetto delle delibere assembleari

L'Assemblea:

1. a) provvede alla elezione del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario del Consiglio stesso;
2. b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
3. c) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
4. d) approva il Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
5. e) approva il Regolamento che disciplina il funzionamento e l'organizzazione delle Sezioni;
6. f) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
7. g) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Per ogni singola riunione assembleare è redatto apposito verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è trascritto nel libro delle adunanze dell'Assemblea.

## Art. 11 – Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega, nei limiti sopra specificati.

## Art. 12 – Votazioni

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota annuale, ove prevista.

Ogni socio ha diritto ad un voto; non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea, costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati, e in seconda convocazione con la presenza di metà degli associati, approva le modifiche statutarie a maggioranza dei voti dei presenti.

## Art. 13 – Il Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea dei Soci per la durata di tre anni.

In caso di recesso o decesso di un membro, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone convalida alla prima Assemblea dei Soci.

Il Consiglio elegge al suo interno un Presidente, un Vicepresidente e un segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci. Le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio si riunisce a seguito di convocazione del Presidente, o quando ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi membri, e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure dal Vicepresidente, oppure in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Per ogni singola riunione del Consiglio è redatto apposito verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e poi trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; esso procede anche alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea, compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, l'osservanza dei quali è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

## **Art. 14 – Presidente del Consiglio Direttivo**

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l'Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre anni.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza, egli può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno successivamente essere ratificati dal Consiglio Direttivo non appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative delibere. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi. Il

Presidente cura altresì la predisposizione dei bilanci, preventivi e consuntivi, corredandole di idonee relazioni.

## **Art. 15 – Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogniqualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

## **Art. 16 – Il Segretario del Consiglio Direttivo**

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato dal Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

#### **TITOLO IV – DISPOSIZIONI GENERALI**

## **Art. 17 – Patrimonio**

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. a) quote e contributi degli associati;
2. b) eredità, donazioni e legati;
3. c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti od Istituzioni pubblici, anche finalizzati alla realizzazione di singoli programmi;
4. d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. e) entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati;
6. f) proventi dalla cessione di beni o dalla prestazione di servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, artigianale o agricola, purché svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria all'attività istituzionale e finalizzate al raggiungimento dello scopo dell'Associazione;
7. g) erogazioni liberali degli associati o di terzi;
8. h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate all'autofinanziamento, quali feste, manifestazioni e sottoscrizioni anche a premi;
9. i) altre entrate compatibili con le finalità sociali;
10. l) beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

L'importo della quota associativa annua è determinato dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte, e non è rivalutabile.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo, in armonia con le finalità

statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari. Le convenzioni sono autorizzate dal Consiglio Direttivo, che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari alla stipula.

## **Art. 18 – Bilancio**

Gli esercizi sociali chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo.

Entro i primi tre mesi di ciascun anno, il Consiglio Direttivo predispose il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

## **Art. 19 – Avanzi di gestione**

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.

### **TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI**

## **Art. 20 – Scioglimento**

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti dell'Associazione, sia in prima che in seconda convocazione.

## **Art. 21 – Clausola compromissoria**



Ogni controversia che dovesse insorgere tra i Soci oppure tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

## Art. 22 – Legge applicabile

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.